

Art. 1  
(Finalità)

1. La Regione Calabria, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento penitenziario, promuove e favorisce il reinserimento sociale e professionale dei detenuti e degli internati, nel corso dell'espiazione della pena, anche mediante l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione professionale (FP), e di altre iniziative, di sostegno e di preparazione all'avvio di attività di lavoro autonomo e imprenditoriale, idonee ad offrire maggiori possibilità occupazionali.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione Calabria, previa intesa con l'Amministrazione penitenziaria regionale, di seguito denominata Amministrazione penitenziaria, a mezzo di apposita convenzione quadro, di seguito denominata convenzione, nella quale sono contenuti i reciproci diritti e obblighi delle parti, può:

- a) concedere contributi all'Amministrazione penitenziaria, considerata anche nelle sue articolazioni territoriali;
- b) attivare forme di collaborazione con soggetti, pubblici e privati, quali cooperative, istituti scolastici, associazioni, ecc.;
- c) utilizzare anche forme di cofinanziamento dei programmi di formazione professionale, con soggetti pubblici o privati.

Art. 2  
(Iniziative formative)

1. I corsi di FP, della durata massima di ventiquattro mesi, sono propedeutici all'ottenimento di qualifiche professionali da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, e riguardano, soprattutto, le professioni artigiane legate alla vocazione del territorio regionale nonché, seppure in misura non prevalente, le maestranze tradizionali a rischio di estinzione.

2. Al fine del reinserimento nel contesto socio-lavorativo, la Regione può organizzare anche corsi di base propedeutici allo start up di impresa, per favorire l'imprenditorialità dei soggetti di cui all'articolo 3.

Art. 3  
(Beneficiari)

1. Le iniziative formative previste dalla presente legge sono destinate a detenuti ed internati, nel corso dell'espiazione della pena, che hanno compiuto il quindicesimo anno di età. La Regione, con la convenzione di cui all'articolo 1, comma 2, può concordare con l'Amministrazione penitenziaria ulteriori requisiti soggettivi per l'accesso alle attività formative ovvero per l'eventuale esclusione dei beneficiari, anche durante lo svolgimento delle stesse attività.

2. La Regione, per la realizzazione e lo svolgimento dei singoli corsi di FP, adotta apposito regolamento, che, in conformità alla convenzione, definisce criteri di ammissione e di eventuale esclusione, tipo di attività, contenuti e modalità di svolgimento e obblighi dei beneficiari.

3. La Regione può concedere all'Amministrazione penitenziaria, nelle sue articolazioni territoriali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), anche per l'allestimento di laboratori professionali necessari per lo svolgimento dei corsi e/o per il successivo inserimento professionale dei detenuti e degli internati.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi a fondo perduto per l'acquisto di mezzi e strumenti occorrenti per lo svolgimento delle attività, nonché per le spese connesse al rispetto delle normative in materia di sicurezza e di condizioni igienico-sanitarie.

5. La Regione, nei limiti e con le modalità individuate nella convenzione di cui all'articolo 1, comma 2, monitora la gestione e il corretto utilizzo dei contributi, richiedendo, eventualmente, la rendicontazione dei costi su base annuale.

#### Art. 4

##### (Modalità di attivazione dei corsi)

1. La Regione, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Amministrazione penitenziaria, considerata nelle sue articolazioni territoriali, nei limiti e con le modalità fissate dalla convenzione e dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2:

- a) individua il dipartimento regionale ovvero i dipartimenti regionali competenti alla realizzazione del programma formativo, in via esclusiva o in collaborazione con gli Istituti scolastici tecnico-professionali, con i Comuni e le Province, con le associazioni, con le cooperative sociali o gruppi di imprese interessate;
- b) costituisce, all'interno del dipartimento o dei dipartimenti di cui alla lettera a), un gruppo di lavoro, composto da dipendenti del ruolo regionale in possesso di adeguata professionalità in relazione alla tipologia di corso di FP;
- c) in base alle indicazioni ed alle richieste delle direzioni degli istituti penitenziari, organizza i corsi, provvede alla fornitura del materiale necessario al loro svolgimento e nomina gli insegnanti.

2. La Regione, d'intesa con l'Amministrazione penitenziaria, aggiorna, con cadenza almeno biennale, l'elenco delle figure professionali ammissibili ai corsi di FP.

#### Art. 5

##### (Ulteriori benefici)

1. La Regione concede agevolazioni finanziarie ai detenuti e agli internati nel corso dell'espiazione della pena, autorizzati, a norma delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento penitenziario, a svolgere attività artigianali, imprenditoriali, intellettuali e artistiche.

#### Art. 6

##### (Inserimento professionale)

1. La Regione, previa intesa con l'Amministrazione penitenziaria, può adottare strategie di sensibilizzazione ovvero stipulare accordi con soggetti terzi, pubblici o privati, per favorire lo sviluppo di opportunità lavorative per la popolazione detenuta e internata, nel corso dell'espiazione della pena e al termine della stessa.

#### Art. 7

##### (Relazione)

1. La Giunta regionale, nei successivi cinque anni dalla conclusione di ciascuna iniziativa formativa, verifica le relative ricadute economico-occupazionali, predisponendo apposita relazione, anche sulla base dei dati eventualmente richiesti all'Amministrazione penitenziaria e ai soggetti di cui all'articolo 6.

Art. 8  
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio 2015 in complessivi € 100.000,00, si provvede con le disponibilità esistenti sul Fondo regionale per le Politiche Sociali (L.R. 23/2003) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015 della Regione Calabria.
2. Per gli anni successivi, agli oneri a regime quantificati in euro 100.000 sia per l'esercizio 2016 che per l'esercizio 2017, si provvede con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità.

Art. 9  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e di farla rispettare come legge della Regione.